



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona

Regolamento T.A.R.E.S.
Area Tributi
Pag.

1

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEL
TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

(T.A.R.E.S.)

Approvato con Delibera di C.C. n. 26 del 5 SET. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Gabriella Zampicinini)



IL SINDACO
(Prof. Lino Gambaretto)



Touring Club Italiano



Comune di Scave

Provincia di Verona

Regolamento T.A.R. ES.
Area Tributi
Pag.

2

INDICE:

Art. 1	Istituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti E sui Servizi.....	(pag. 4)
Art. 2	Gestione dei rifiuti	(pag. 4)
Art. 3	Definizione di rifiuto e relativa classificazione	(pag. 5)
Art. 4	Rifiuti assimilabili "per qualità" agli urbani	(pag. 5)
Art. 5	Rifiuti assimilabili "per quantità" agli urbani.....	(pag. 7)
Art. 6	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	(pag. 9)
Art. 7	Costo di gestione	(pag. 10)
Art. 8	Tariffa di riferimento.....	(pag. 10)
Art. 9	Determinazione tariffe	(pag. 10)
Art. 10	Tariffa utenze domestiche	(pag. 11)
Art. 11	Tariffa utenze non domestiche.....	(pag. 12)
Art. 12	Scuole statali	(pag. 13)
Art. 13	Soggetto attivo.....	(pag. 14)
Art. 14	Soggetti passivi.....	(pag. 14)
Art. 15	Sostituzione del Comune ai soggetti passivi	(pag. 14)
Art. 16	Oggetto dell'imposizione.....	(pag. 15)
Art. 17	Presunzione semplice d'imposizione	(pag. 15)
Art. 18	Decorrenza e cessazione dell'obbligazione tributaria	(pag. 16)
Art. 19	Determinazione superficie imponibile	(pag. 16)
Art. 20	Riduzioni per il recupero	(pag. 17)
Art. 21	Esenzioni e riduzioni.....	(pag. 18)
Art. 22	Cumulo di riduzioni e agevolazioni	(pag. 19)
Art. 23	Maggiorazioni tariffarie e relativo presupposto	(pag. 19)
Art. 24	Occupazioni temporanee	(pag. 19)
Art. 25	Manifestazioni ed eventi	(pag. 20)
Art. 26	Dichiarazione	(pag. 20)
Art. 27	Versamenti.....	(pag. 21)
Art. 28	Riscossione	(pag. 21)
Art. 29	Compensazione	(pag. 21)
Art. 30	Versamento minimo	(pag. 22)
Art. 31	Rateizzazione dei pagamenti.....	(pag. 22)
Art. 32	Funzionario responsabile.....	(pag. 22)



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona

Regolamento T.A.R.E.S.
Area Tributi
Pag.

3

Art. 33	<i>Il trattamento dei dati</i>	(pag. 23)
Art. 34	<i>Attività di accertamento</i>	(pag. 23)
Art. 35	<i>Sanzioni</i>	(pag. 24)
Art. 36	<i>Riscossione coattiva</i>	(pag. 25)
Art. 37	<i>Rimborsi</i>	(pag. 25)
Art. 38	<i>Interessi</i>	(pag. 25)
Art. 39	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>	(pag. 26)
Art. 40	<i>Contenzioso</i>	(pag. 26)
Art. 41	<i>Entrata in vigore e rinvio</i>	(pag. 26)
Art. 42	<i>Clausole di adeguamento e di salvaguardia</i>	(pag. 27)
Art. 43	<i>Disposizioni transitorie</i>	(pag. 27)



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona

Regolamento TA.R.ES.
Area Tributi
Pag.

4

Art. 1 – Istituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti E sui Servizi

A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito il **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi** – di seguito denominato “**TA.R.ES.**” – a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011.

L’applicazione del tributo di cui al comma 1 nel Comune di SOAVE è disciplinata dal presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, nonché dell’art. 14, c. 22, del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e dell’art. 10, del D.L. 35/2013.

La TA.R.ES. sostituisce la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) di cui all’articolo 49 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, istituita nel Comune di SOAVE, con Regolamento approvato ex delibera consiliare n. 42/2004 e modificato con delibera consiliare n. 9/2006.

La TA.R.ES. ha una struttura binomia data dalla somma della componente fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti e dalla componente variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

La TA.R.ES. è articolata nelle fasce di Utenza Domestica e Utenza NON Domestica.

La TA.R.ES. ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa a natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201.

La TA.R.ES. si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 2 – Gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, quest’ultimi secondo il criterio dell’assimilazione “qualitativa” e “quantitativa” e costituisce **servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa all’interno del territorio comunale.**

Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle norme del Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ex deliberazione di C.C. n. 19/2001, in quanto compatibili con la nuova normativa, altrimenti, da ritenersi abrogate.



Touring Club Italiano



Comune di Scave

Provincia di Verona



Regolamento T.A.R.E.S.
Area Tributi
Pag.

5

Art. 3 – Definizione di rifiuto e relativa classificazione

Si definisce “rifiuto”, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsene.

1. Sono Rifiuti urbani:

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli della civile abitazione, **assimilati** ai rifiuti urbani;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

2. Sono Rifiuti speciali:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.c.;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 4 – Rifiuti assimilabili “per qualità” agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani – **esclusivamente secondo il criterio della qualità** – ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose di seguito elencate **provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione**:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;¹

¹ L'imballaggio primario è il contenitore del prodotto che riveste direttamente l'articolo per la vendita (ad es. la bottiglia, la lattina, etc.).



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona

Regolamento T.A.R.E.S.
Area Tributi
Pag.

6

- imballaggi secondari² quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

² è l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita (ad es. una confezione contenente più bottiglie, una confezione da tre scatole di piselli, etc.).



Touring Club Italiano



Comune di Scave

Provincia di Verona

Regolamento TA.R.ES.
Area Tributi
Pag.

7

2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgano attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogino le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Art. 5 – Rifiuti assimilabili “per quantità” agli urbani

I Rifiuti assimilati per “qualità” provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, al fine di essere considerati “rifiuti assimilati agli urbani”, devono rispettare altresì il criterio della “quantità”, di seguito espresso.

Il criterio della quantità richiamato al comma precedente è rispettato se il rapporto tra la quantità globale in Kg di detti rifiuti prodotti e la superficie atta a produrre il rifiuto, non superi il valore di “Kd” – di seguito indicato – massimo stabilito per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (coefficiente di produzione Kg/mq annuo) di cui alla tabella 4a “*interventi di produzione Kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche*” dell'allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

I rifiuti assimilati per qualità che eccedano la quantità indicata nella tabella “4a” come richiamata nel comma precedente, sono considerati *ipso iure* rifiuti speciali e pertanto non possono essere conferiti al servizio di pubblica raccolta.



Touring Club Italiano



Comune di Scave

Provincia di Verona

Regolamento T.A.R.E.S.
Area Tributi
Pag.

8

Tabella 4a
Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

	Attività per comuni > 5000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno					
		NORD		CENTRO		SUD	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	3,98	5,65	4,00	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	3,60	4,25	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,00	4,80	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	6,78	7,45	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22	4,11	6,18	3,10	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	3,02	5,12	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	9,95	14,67	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,80	10,98	7,50	9,50
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	8,21	13,55	7,90	9,62
10	Ospedali	8,81	10,55	7,55	15,67	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	8,90	13,55	7,90	10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	4,68	7,89	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	11,55	8,45	11,26	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	8,85	13,21	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	6,66	7,90	4,90	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	9,90	14,63	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	9,00	10,32	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	6,80	9,10	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,02	11,58	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	2,93	8,20	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4,00	8,10	4,00	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	29,93	90,55	29,93	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	24,60	39,80	22,40	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55	22,55	64,77	22,50	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	13,72	21,55	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	13,70	21,50	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	38,90	98,96	38,93	98,90
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	13,51	18,20	14,53	23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70	56,78	32,00	60,50	29,50	72,55
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	6,80	16,83	6,80	16,80



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona

Regolamento T.A.R.E.S.
Area Tributi
Pag.

9

Art. 6 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti – e quindi anche dalla relativa applicazione T.A.R.E.S. – le seguenti sostanze:
 - le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - i rifiuti radioattivi;
 - i materiali esplosivi in disuso;
 - le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - le acque di scarico;
 - i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona

Regolamento T.A.R. ES.
Area Tributi
Pag.

10

Art. 7 – Costo di gestione

Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relativa relazione, approvati dal Comune di SOAVE o da altra autorità competente, se così normativamente previsto.

Il Piano Finanziario comprende gli elementi e la documentazione previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche nei Piani successivi ma non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito "a preventivo" e "a consuntivo" del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- per la parte derivante da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 8 – Tariffa di riferimento

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, alla luce della mancata emanazione entro il 31 ottobre 2012 del regolamento governativo di cui all'articolo 14, comma 12, del Decreto legge n. 201 del 2011, sono quelli previsti dal D.P.R. n. 158 del 1999, che si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino all'emanazione del nuovo regolamento governativo.

Art. 9 – Determinazione tariffe

Il tributo è corrisposto a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999.

La tariffa, come indicato all'art. 1, è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona

Regolamento T.A.R.E.S.
Area Tributi
Pag.

11

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 36/2003 – costi di smaltimento in discarica – mentre deve essere sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.

Il Consiglio Comunale delibera le tariffe entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Il Consiglio Comunale ha facoltà di variare le tariffe anche successivamente ai termini di approvazione del bilancio di previsione, ma non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento, qualora ciò risulti necessario al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio e comunque entro il termine stabilito dalla legislazione.

Art. 10 – Tariffa utenze domestiche

Le quote fissa e variabile della tariffa da applicare alle utenze domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale, nei termini di cui all'articolo 9, utilizzando i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 nonché i parametri e i coefficienti in esso indicati, con facoltà di calibrarli in base alle specificità del Comune di SOAVE.

Il numero di componenti del nucleo familiare viene acquisito d'ufficio con la frequenza espressa dall'art. 18, c. 4.

Vengono conteggiate all'interno del numero dei componenti del nucleo familiare le persone non facenti parte dello stesso ma dimoranti nei locali oggetto di tassazione per almeno tre mesi.

Qualora nei locali oggetto di tassazione risulti un nucleo familiare “non residente”, verrà presuntivamente – *iuris tantum* – utilizzato il numero dei componenti del nucleo familiare medio del Comune di SOAVE, all'inizio dell'anno di imposizione.

Qualora il soggetto passivo sia una persona non fisica, dovrà essere dichiarato il numero di persone che utilizzano l'immobile, salvo verifiche da parte degli uffici comunali.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona

Regolamento TA.R.ES.
Area Tributi
Pag.

12

Resta ferma la possibilità per il Comune di SOAVE di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora in esse sia esercitata promiscuamente un'attività economica, si applica la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche occupate da una singola persona, se condotte da persona fisica priva nel Comune di SOAVE di utenze abitative.

Art. 11 – Tariffa utenze non domestiche

Le quote fissa e variabile della tariffa da applicare alle utenze non domestiche sono deliberate dal Consiglio Comunale, nei termini di cui all'articolo 9, utilizzando i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 nonché i parametri e i coefficienti in esso indicati, con facoltà di calibrarli in base alle specificità del Comune di SOAVE.

L'inserimento dell'utenza non domestica in una delle categorie di attività previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche AT.ECO. (ATTività ECONomiche) relativa all'attività principale, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

Il Consiglio Comunale utilizzerà la suddivisione delle utenze non domestiche nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti riportate negli allegati al predetto decreto 158/99; qualora siano presenti nel territorio attività non direttamente inquadrabili in alcuna di tali categorie, esse verranno associate alle categorie che presentano una potenzialità di produzione di rifiuti qualitativa e quantitativa maggiormente simile.

Qualora nell'ambito dei medesimi locali o aree oggetto di tassazione siano presenti attività incluse in categorie differenti e non sia possibile provvedere alla suddivisione delle corrispondenti superfici, si procederà ad applicare all'intera superficie la tariffa corrispondente all'attività prevalente.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona

Regolamento T.A.R.E.S.
Area Tributi
Pag.

13

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 Banche ed istituti di credito
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato genere alimentari
- 30 Discoteche, night club

Art. 12 – Scuole statali

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali – scuole dell’infanzia, primarie, primarie di secondo grado, secondarie, istituti d’arte e conservatori di musica – resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona

Regolamento T.A.R.E.S.
Area Tributi
Pag.

14

Art. 13 – Soggetto attivo

La T.A.R.E.S. è applicata e riscossa dal Comune di SOAVE, nel cui territorio sono ubicati gli immobili assoggettabili al tributo stesso.

Art. 14 – Soggetti passivi

Sono tenuti al pagamento del tributo, con vincolo di solidarietà, per le utenze domestiche i componenti del o dei nuclei familiari conviventi, e, per le restanti utenze, coloro che usano locali ed aree per l'esercizio di un'attività.

Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali suscettibili di produrre rifiuti ed aree scoperte operative.

Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultanti al servizio demografico della popolazione per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 C.c. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo per i locali ed aree di uso comune e per i locali ed aree in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Per i locali ed aree operative utilizzati in modo saltuario od occasionale di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 15 – Sostituzione del Comune ai soggetti passivi

Il pagamento della Tariffa può venire assolto dal Comune, che si sostituisce così al soggetto passivo, nei seguenti casi:

- locali e aree adibite a sedi, uffici e servizi per i quali il Comune sostenga le relative spese di funzionamento per contratto, convenzione, norma di legge;



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona

Regolamento TA.R.E.S.
Area Tributi
Pag.

15

- utenze domestiche connesse a nuclei familiari per cui sussista la condizione di indigenza accertata dal settore servizi alla persona;
- utenze a favore delle quali il Comune si avvalga della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni totali o parziali, previa definizione di criteri generali;
- edifici di culto;
- realtà associative;

La sostituzione ha effetto anche per gli anni successivi, al permanere delle condizioni.

Art. 16 - Oggetto dell'imposizione

La TA.R.E.S. si applica ai locali a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune di SOAVE e alle aree scoperte operative, appartenenti a Utenze domestiche e/o Utenze non domestiche.

Si intendono per:

- *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o altresì su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- *aree scoperte operative*, a titolo esemplificativo, le tettoie, i campeggi, i cinema all'aperto, i parcheggi, etc.;
- *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;
- *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 17 - Presunzione semplice d'imposizione

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione *iuris tantum* dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assertivi o autorizzativi per l'esercizio di "attività" nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare di pubblica autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona

Regolamento T.A.R.E.S.
Area Tributi
Pag.

16

Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Sono esclusi da tassazione i locali che per la particolare conformazione non possono essere oggetto di alcuna tipologia di utilizzazione (es.: locali delle abitazioni aventi altezza inferiore a metri 1,50, abitazioni in corso di ristrutturazione), nonché le aree scoperte destinate a verde ornamentale e quelle destinate all'attività agricola.

Sono inoltre esclusi i locali e le aree scoperte operative per i quali non sussiste l'obbligo di conferire al Comune di SOAVE i relativi rifiuti per effetto di leggi, regolamenti e ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

Art. 18 – Decorrenza e cessazione dell'obbligazione tributaria

La T.A.R.E.S. decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree operative e sussiste sino al giorno di cessazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarati dall'utenza.

La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione di cessazione.

Tutte le variazioni di superficie e di destinazione d'uso dei locali, nonché le variazioni soggettive per agevolazioni e le variazioni del nucleo familiare che determinino un aumento o una riduzione del tributo, si ritengono produttive di effetti a partire dall'anno d'imposta successivo a quello di formulazione del "ruolo impositivo", se indicate dopo la formulazione del "ruolo" stesso.

Le variazioni anagrafiche relative al numero dei componenti per le utenze domestiche, sono accertate d'ufficio dal Comune all'inizio di ogni anno e comunque prima dell'emissione del "ruolo".

Art. 19 – Determinazione superficie imponibile

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 9-bis, del D.L. 201/2011 – *allineamento tra i dati catastali dell'Agenzia del Territorio relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998* – la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona

Regolamento TA.R.E.S.
Area Tributi
Pag.

17

TA.R.E.S. è costituita da quella calpestabile dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati e delle aree scoperte operative.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è, in ogni caso, quella calpestabile.

Nelle more di attuazione di quanto espresso al comma 1, vengono utilizzate le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997, disciplinata nel Comune di SOAVE, con Regolamento approvato ex delibera consiliare n. 42/2004 e modificato con delibera consiliare n. 9/2006.

Ai fini dell'attività di accertamento tributario, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

Sono escluse dall'utilizzo della superficie imponibile, di cui al presente articolo, le sole unità immobiliari utilizzate dalle istituzioni scolastiche statali, alle quali si applica la disciplina di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore.

Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali come espressi dall'art. 15, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

Nel mentre sarà data attuazione al comma 1 del presente articolo, Il Comune di SOAVE comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili se diverse rispetto a quelle già dichiarate e presenti nella "banca-dati" comunale, adottando le più idonee forme di diffusione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 20 – Riduzioni per il recupero

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, con valutazione a consuntivo e con valenza dall'anno successivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero e consegnata all'Area Tributi entro la data di formulazione del "ruolo impositivo".

Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai



Touring Club Italiano



Comune di Scave

Provincia di Verona

Regolamento TA.R.ES.
Area Tributi
Pag.

18

rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 60% della tariffa dovuta dall'utenza non domestica, è pari al 50% della parte variabile, ovvero al 100% della parte variabile a seconda che il rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al recupero e la superficie atta alla produzione del rifiuto sia pari ad almeno la metà del coefficiente Kd della tabella 4a di cui all'art. 5 o al totale.

Art. 21 – Esenzioni e riduzioni

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formino rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nel caso di superficie ove si formino rifiuti assimilabili agli urbani e rifiuti speciali, e non sia possibile individuare esattamente la parte di esclusiva produzione di rifiuti speciali, è possibile applicare una riduzione forfettaria pari al 50% della parte variabile, ovvero al 100% della parte variabile a seconda che il rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al recupero e la superficie atta alla produzione del rifiuto sia pari ad almeno la metà del coefficiente Kd della tabella 4a di cui all'art. 5 o al totale. In ogni caso, la riduzione forfettaria non può superare il 60% della tariffa complessivamente dovuta dall'utenza non domestica.

E' prevista una riduzione del 30% della sola parte variabile della TA.R.ES. per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo.

E' prevista la sola applicazione della componente fissa della TA.R.ES., laddove siano ravvisabili fabbricati strumentali all'attività agricola anche in ottemperanza del D.L. 201/2011, art. 14, c. 10 e del D. Lgs. 507/93, art. 62, c. 2, necessari allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinati alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento, all'allevamento e al ricovero degli animali, sempreché non costituiscano dimora effettiva di nucleo familiare, anche di coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali o di dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative inferiore a cento.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona

Regolamento T.A.R.E.S.
Area Tributi
Pag.

19

Art. 22 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, esse sono ammesse senza limiti, con la precisazione che esse operano esclusivamente sull'importo ottenuto dal calcolo delle riduzioni precedentemente applicate, quindi con aliquota marginale decrescente all'aumentare delle riduzioni e delle agevolazioni.

Art. 23 – Maggiorazioni tariffarie e relativo presupposto

Alla tariffa di cui all'art. 1 si applica una maggiorazione pari a € 0,30 per metro quadrato, a concorso – indiretto – del finanziamento dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune di SOAVE, quali il servizio di illuminazione pubblica, di manutenzione delle strade, di manutenzione del verde pubblico, etc.

La maggiorazione per i servizi indivisibili, ha natura di imposta addizionale rispetto al tributo sui rifiuti (che ha invece natura di tassa), di cui assume il medesimo presupposto.

La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 12.

All'importo della T.A.R.E.S. con esclusione della quota di cui ai commi precedenti, viene inoltre applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Verona.

Art. 24 – Occupazioni temporanee

Alle occupazioni o detenzioni temporanee, con o senza autorizzazione, di locali od aree pubbliche o di uso pubblico si applica una tariffa giornaliera pari alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata del 40%.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona

Regolamento T.A.R.E.S.
Area Tributi
Pag.

20

In caso di occupazione o detenzione temporanea, l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di SOAVE.

Art. 25 – Manifestazioni ed eventi

Il tributo è applicato in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal gestore.

Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è particolare e variabile in relazione al numero dei partecipanti e il cui svolgimento del servizio rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti/convenzioni inseriti nell'atto del provvedimento di autorizzazione tra il promotore delle manifestazioni e/o il soggetto gestore dell'impianto e il Comune, il tributo è assorbito da detto contratto.

In mancanza di stipula del contratto, il tributo è applicato secondo i criteri di cui ai commi precedenti.

Art. 26 – Dichiarazione

La dichiarazione T.A.R.E.S. deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio o cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree di cui all'articolo 15.

Il modello di dichiarazione è reso disponibile presso l'Area Tributi del Comune di SOAVE, ovvero scaricabile dal sito istituzionale comunale www.comunesoave.it

Il modello, debitamente compilato e firmato, deve essere consegnato a mano all'Area Tributi del Comune di SOAVE, che rilascerà ricevuta, oppure spedito per raccomandata senza avviso di ricevimento e con indicazione nella busta di spedizione: "dichiarazione T.A.R.E.S.", oppure trasmesso tramite P.E.C. all'indirizzo del Comune di SOAVE, visibile dal sito istituzionale.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma 1.

Non è necessario presentare la dichiarazione nel caso di variazione dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche, in quanto i relativi dati vengono acquisiti d'ufficio dal servizio demografico comunale.

La richiesta di riduzione della tariffa può essere presentata in ogni tempo e produce effetti a decorrere dall'anno successivo a quello della sua presentazione, ovvero nell'anno stesso, laddove sia espressa prima della formulazione del "ruolo".



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona

Regolamento T.A.R.E.S.
Area Tributi
Pag.

21

Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducano locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova dichiarazione o sia accertata d'ufficio la cessazione dell'utenza.

Nel caso di pluralità di immobili occupati o detenuti dallo stesso soggetto, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si sia verificato l'obbligo dichiarativo.

Art. 27 - Versamenti

Il versamento del tributo, nonché quello della maggiorazione di cui all'articolo 22, sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, con modello F24.

L'Area Tributi del Comune di SOAVE trasmette ai contribuenti presenti nella banca dati comunale il modello F24 "precompilato" con l'importo da versare; tale trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare all'Area Tributi eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.

Il versamento del tributo è effettuato in due rate, di cui l'ultima con la maggiorazione espressa dall'art. 23 in ottemperanza alla norma espressa dall'art. 14, D.L. 35/2013.

Art. 28 - Riscossione

Il Comune di SOAVE riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento nonché il modello F24 di cui all'art. 27.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione ex art. 34.

Art. 29 - Compensazione

Il contribuente ha facoltà di compensare le somme T.A.R.E.S. "a credito" con quelle "a debito" del Comune di SOAVE, anche per annualità differenti, nonché le somme T.A.R.E.S. con quelle relative ad altri tributi comunali, con riferimento sia alla stessa annualità d'imposta che ad annualità differenti.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona

Regolamento TA.R.ES.
Area Tributi
Pag.

22

Al fine di beneficiare della facoltà di cui al comma 1, il contribuente deve tassativamente presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'importo a debito, istanza in carta semplice.

Art. 30 – Versamento minimo

Non sono dovuti versamenti fino all'importo minimo di € 6,00; detto importo s'intende riferito alla somma complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.

Art. 31 – Rateizzazione dei pagamenti

Sia la TA.R.ES. ordinaria sia quella derivante da avvisi di accertamento possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di legge al saggio legale, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.

La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza in carta semplice, prima della formazione del ruolo coattivo.

In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro giorni 30 dalla scadenza della predetta rata.

Art. 32 – Funzionario responsabile

Il Comune di SOAVE designa il "funzionario responsabile", cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

In mancanza di nomina rituale s'intende funzionario responsabile TA.R.ES. per *analogia iuris*, la figura apicale dell'Area Tributi, ossia il Responsabile della Posizione Organizzativa.

Il Funzionario Responsabile TA.R.ES. ha altresì la rappresentanza in giudizio dell'Ente per le controversie TA.R.ES., concorrente con quella del Sindaco.

Il Titolare della Posizione Organizzativa dell'Area Tributi, con apposita determinazione, può delegare opportuno funzionario dell'unità organizzativa da egli diretta a sottoscrivere e a presentare l'impugnazione quale assistente tecnico dell'ente locale, ai sensi dell'art. 15, c. 2 - bis, del D. Lgs. n. 546/92.

L'eventuale procura a difensore abilitato deve essere sottoscritta dal Sindaco o dalla figura apicale dell'Area Tributi e autenticata dallo stesso difensore.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona

Regolamento TA.R.E.S.
Area Tributi
Pag.

23

Art. 33 – Il Trattamento dei dati

L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è processo indispensabile per la corretta applicazione del tributo e per le conseguenti elaborazioni statistiche.

Il trattamento dei dati, come previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, verrà effettuato dal soggetto gestore del tributo o dai soggetti da questi incaricati.

Il Comune provvede ad inviare al soggetto gestore le banche dati.

I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.

Art. 34 – Attività di accertamento

Il Comune di SOAVE procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile TA.R.E.S..

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e



Touring Club Italiano



Comune di Scave

Provincia di Verona

Regolamento T.A.R.E.S.
Area Tributi
Pag.

24

disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Non si procede all'emissione degli avvisi di accertamento qualora il relativo importo, comprensivo di sanzioni amministrative e di interessi, non superi l'importo di € 15,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 35 – Sanzioni

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica una sanzione pari al 30% del tributo non versato.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 6, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Il funzionario responsabile ha facoltà di non applicare le sanzioni in presenza delle seguenti situazioni esimenti:

- errore del contribuente derivante da evidenti criticità che hanno caratterizzato l'interpretazione della norma;
- omesso versamento nei termini caratterizzato da obiettiva e documentata impossibilità materiale del contribuente ad adempiere;
- errore del contribuente conseguente ad errate o fuorvianti indicazioni del Comune in merito alla materia imponibile.

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona

Regolamento T.A.R.E.S.
Area Tributi
Pag.

25

- a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza;
- a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre il termine di cui al comma precedente.

Art. 36 - Riscossione coattiva

Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Non si procede alla riscossione coattiva qualora il relativo importo, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, l'importo determinato dalla legislazione vigente.

Art. 37 - Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione e seguirà, per *analogia iuris*, i dettami di cui all'art. 34, c. 2.

Art. 38 - Interessi

Gli interessi, da applicare agli avvisi di accertamento, sono determinati in misura pari al saggio legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Gli interessi di cui ai commi precedenti devono essere calcolati anche relativamente ai rimborsi dovuti ai contribuenti, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.



Touring Club Italiano



Comune di Scave

Provincia di Verona

Regolamento T.A.R.E.S.
Area Tributi
Pag.

26

Art. 39 – Istituti deflattivi del contenzioso

Gli avvisi di accertamento dell'imposta possono essere oggetto di adesione, con le procedure previste dal D. Lgs. 218/97.

Il procedimento può essere attivato d'ufficio prima della notifica dell'avviso di accertamento o su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta, nel caso, notifica dell'avviso di accertamento.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; pertanto esulano dal campo applicativo dell'istituto, le questioni regolate da norme di legge e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

La conseguenza del mancato rispetto del comma precedente comporta l'inapplicabilità della sospensione di 90 giorni per l'impugnazione dell'atto e per il pagamento del tributo.

Art. 40 – Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 41 – Entrata in vigore e rinvio

E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate dell'Ente Locale di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle normative vigenti e, in particolare, all'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, all'art. 10 del D.L. 35/2013, al D.P.R. n. 158/1999 e all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2013; a decorrere da tale data sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria, ed è ispirato al criterio assurto della certezza delle fonti di finanziamento e delle risorse proprie di bilancio.

Il presente regolamento unitamente alla deliberazione di approvazione viene inviato al ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona

Regolamento TA.R.ES.
Area Tributi
Pag.

27

Del presente regolamento viene resa pubblicità-notizia mediante pubblicazione nel sito web comunale e tramite altro strumento ritenuto idoneo, ai sensi dell'art. 5 della L. 212/00 "Statuto dei diritti del Contribuente" e nello spirito dell'art. 10, c. 2, lett. a) del D.L. 35/2013.

Art. 42 – Clausole di adeguamento e di salvaguardia

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

La riscossione sarà effettuata tramite bollettino di versamento postale TA.R.ES., laddove le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, che prevedono la riscossione con modello F24, non siano attuabili per cause non imputabili al Comune di SOAVE, per manifesta volontà dell'utente o per una migliore realizzazione del pubblico interesse.

Art. 43 – Disposizioni transitorie

Il Comune di SOAVE continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa di Igiene Ambientale entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempreché non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Nel primo anno di applicazione del tributo TA.R.ES., potrà essere prevista anche una scadenza della prima rata successivamente al mese di luglio, in relazione a una efficiente gestione del servizio, eventualmente specificata nell'atto di deliberazione delle tariffe, così come non è reso possibile il pagamento dell'intero importo annuo TA.R.ES., alla scadenza della prima rata.

